



**SUCCESSIONE DELL' IMPRENDITORE INDIVIDUALE,
sempre in regime di neutralità fiscale**



IIPOTESI A)

Subentro dell'unico figlio

IIPOTESI B)

Subentro solo di alcuni figli,
attuando la divisione con il testamento



Intangibilità della legittima



IOTESI B)
Subentro solo di
alcuni figli

Individuazione del Leader, se del caso, lasciandogli una quota più consistente

Compensazione con altri beni dei figli esclusi dall'azienda o che hanno avuto quote minori

Regolarizzazione, senza imposte, della comunione ereditaria di azienda, costituendo una società entro l'anno dall'apertura della successione -
Regime fiscale dell'eventuale scioglimento di detta società nei 5 anni dall'apertura della successione

Opportunità di pianificare la successione in vita, costituendo prima la società, disponendo delle quote con il testamento

SUCCESSIONE NELL' AZIENDA GESTITA IN SOCIETA' DI PERSONE

1) S.N.C. CON DUE SOCI, ovvero l'imprenditore e l'unico erede designato, e continuazione in forma individuale, in regime di neutralità fiscale

3) S.N.C. CON ESTRANEI, non sempre la pianificazione della successione con il testamento è sufficiente - necessità di esaminare per tempo i patti sociali alla luce del contenuto dell'art. 2284 del Codice Civile

2) S.N.C. CON PIU' FIGLI, necessità di pianificare la successione con il testamento, considerando le attitudini e le eventuali possibilità di disaccordo tra gli eredi, valutando l'opportunità di utilizzare altra forma societaria, quale la s.a.s., per la nomina dell'Amministratore Leader, o la s.r.l. o la s.p.a., per consentire al Leader di avere le maggioranze qualificate

SUCCESSIONE NELL' AZIENDA GESTITA IN SOCIETA' DI CAPITALI

1) Principio della libera circolazione delle partecipazioni mortis causa ed opportunità di pianificare la successione con il testamento allo scopo di dotare il leader delle maggioranze qualificate previste dallo statuto, preservando la intangibilità della legittima

2) Esame tempestivo del contenuto dello statuto per verificare che non esistano limiti alla libera circolazione delle partecipazioni - rischio dell'esercizio del diritto di recesso

3) Maggiore duttilità della società di capitali per la pianificazione della successione e necessità di valutare per tempo con il Notaio di fiducia il contenuto degli statuti e l'opportunità di redigere il testamento